



**REGIONE SICILIANA**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI**  
**CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**  
**SERVIZIO TUTELA**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana.

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sui procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

**VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

**VISTO** la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

**VISTA** la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

**VISTO** l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

**VISTO** il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004, e sue modifiche ed integrazioni.

**VISTA** la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

**VISTO** il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

**VISTO** l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

**VISTO** il D.A. n. 699 del 20.3.1979, pubblicato nella G.U.R.S. n. 26 del 16.6.1979, con il quale è stato sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della L. n. 1497/1939, oggi D.Lgs. n.42/2004, l'intero territorio comunale di San Vito Lo Capo.

**VISTO** il Piano Territoriale Paesistico dell'Ambito "1", comprendente i Comuni di Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, San Vito Lo Capo e Valderice, affisso all'albo del Comune di San Vito Lo Capo in data 17 agosto 2004.

**VISTO** il D.A. n. 2286 del 20.9.2010, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (parte I) n. 46 del 22.10.2010, con il quale è stato approvato il Piano territoriale paesistico dell'Ambito "1" – Area dei rilievi del trapanese.

**VISTO** il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto in data 22.12.2014, dal signor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo studio legale dell'Avv. xxxxxxxxxxxxxxxx con sede a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento n. 8158 del 7.11.2014, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani ha ritenuto che le opere abusivamente realizzate "*arrecano grave pregiudizio alle valenze paesaggistiche*"; lavori realizzati a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (fgl. xxxxxxxxxxxxxxxx), in area paesaggisticamente tutelata.

**ACCERTATO** che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

**VISTE** le controdeduzioni della Soprintendenza di Trapani contenute nella nota n. 3020 del 21.4.2015.

**ESAMINATI** i motivi del ricorso che possono così riassumersi:



## REGIONE SICILIANA

il ricorrente contesta l'atto impugnato, perchè il diniego espresso dalla Soprintendenza sembrerebbe involgere in valutazioni di carattere urbanistico e come tali rientranti nell'ambito di competenza del Comune. La motivazione sarebbe, comunque, generica ed insufficiente, ed inoltre l'organo di tutela si sarebbe sottratto all'obbligo di indicare utili suggerimenti per armonizzare l'opera con l'ambiente tutelato.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, con l'atto impugnato n. 8158 del 7.11.2014, ha ritenuto che le opere abusivamente realizzate *“arrecano grave pregiudizio alle valenze paesaggistiche”*; detti lavori sono stati realizzati a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in un'area sottoposta al regime di tutela paesaggistica. Si legge nel provvedimento che *“i manufatti si collocano nel contesto agro-pastorale”* di quella zona, e sono *“costituiti da elementi prefabbricati”*, risultando *“totalmente estranei al sistema costruttivo tradizionale locale”...sia per la tipologia adottata che per i materiali adoperati, apportando nocumento e disarmonia al contesto tutelato di eccezionale rilevanza*. Si legge, infine, che *“l'immobile si traduce in aspetti e tendenze totalmente avulsi dal luogo interessato rendendone impossibile l'integrazione all'ambiente circostante”*.

**CONSIDERATO** che non può condividersi la prima censura secondo la quale il diniego espresso dalla Soprintendenza sembrerebbe involgere più ad aspetti di competenza del Comune sotto il profilo urbanistico.

Infatti, è il caso qui di ricordare che l'ordinamento regionale attribuisce a questa Amministrazione la competenza esclusiva in materia di beni culturali, in cui rientra quella per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi edilizi da realizzare nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, così come per quelli abusivamente realizzati.

Pertanto, nelle aree sottoposte al regime vincolistico ex D.Lgs. n.42/2004 gli interventi edilizi comportanti una alterazione dell'aspetto esteriore dei luoghi sono soggetti all'autorizzazione della competente Soprintendenza, che esprime il proprio giudizio sulla fattibilità degli stessi compatibilmente con l'ambiente protetto. Si tratta di un apprezzamento estetico di natura tecnico-discrezionale caratterizzante l'attività dell'organo di tutela e, quindi, nei poteri attribuitigli dalla legge, e come tale ritenuto insindacabile sotto il profilo del merito se non per motivi di illogicità o di irragionevolezza (tra le tante: C.d.S., Sez. VI, 30 gennaio 1991, n. 47; C.G.A. 20 ottobre 1994, n. 106; T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. I, 13 dicembre 2005, n. 7221; T.A.R. Sicilia – Palermo – 12 aprile 2007, n. 1302).

Nel caso in esame il provvedimento della Soprintendenza non si presta a tali profili, avendo l'organo di tutela illustrato le ragioni di natura prettamente paesaggistica, che hanno portato ad un giudizio negativo sulle opere realizzate.

**RITENUTO**, con riferimento al presunto obbligo da parte della Soprintendenza di indicare i requisiti per armonizzare le opere abusive con il paesaggio tutelato, che questo obbligo sussiste nei casi in cui l'organo di tutela è chiamato ad esprimere il proprio parere per interventi da realizzare.

Invece, nel caso di opere abusive l'onere ricade in colui che chiede il condono in area vincolata di provare la compatibilità col vincolo e non dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo di provare la non compatibilità dell'abuso. (cfr., *ex multis*, C.d.S., VI, 408/08; 6785/02; 482/96; T.A.R. Toscana, III, 825/05; T.A.R. Veneto, II, 10 giugno 2009, n.1718).

La giurisprudenza amministrativa ha infatti affermato che *“L'organo preposto alla tutela del vincolo paesaggistico non è tenuto, in sede di esame di istanze di sanatoria, a fornire indicazioni circa gli adattamenti eventualmente idonei a rendere l'opera compatibile con l'ambiente, essendo la possibilità di indicare prescrizioni o accorgimenti prevista dalla normativa solo per la diversa ipotesi di preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica, allorchè oggetto della valutazione è un progetto; in sede di sanatoria si tratta, invece, di*



## REGIONE SICILIANA

*opere già realizzate abusivamente, che vanno valutate per come si presentano; restano, d'altra parte, irrilevanti, atteso il carattere permanente dell'abuso, il decorso del tempo e l'eventuale inerzia dell'Amministrazione nel sanzionarlo"* (cfr., T.A.R. Toscana, III, 4 marzo 2010 n. 625 e n.626; T.A.R. Toscana, sez. III, 14 gennaio 2011, n. 75).

Si rileva, infine, che le osservazioni presentate dall'interessato, a seguito della comunicazione di preavviso di rigetto, non sono rimedi giuridici, alla stregua dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali, ma apporti collaborativi forniti dall'interessato, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, dovendosi ritenere sufficiente che l'Amministrazione le abbia esaminate, valutandone i riflessi nel contesto del provvedimento da adottare.

In tal senso, avere menzionato nel parere la memoria partecipativa del signor xxxxxxxx fa presumere che la Soprintendenza l'abbia esaminata, non incorrendo in quella violazione di legge per difetto di istruttoria eccepita dal ricorrente.

**RITENUTO** per le suesposte ragioni di dovere respingere il ricorso gerarchico prodotto dal signor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, confermando l'impugnato parere del 7.11.2014 – prot. n.8158 - della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani.

**DECRETA**

**Art. 1)** Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è respinto il ricorso presentato in via gerarchica, con atto qui pervenuto in data 22.12.2014, dal signor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo studio legale dell'Avv. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con sede a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento n. 8158 del 7.11.2014 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani.

**Art. 2)** In conseguenza del superiore rigetto, è integralmente confermato il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani n. 8158 del 7.11.2014.

**Art. 3)** La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

**Art. 4)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

**Art.5)** Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

**Palermo, 3 giugno 2015**

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
**(Dott. Gaetano Pennino)**  
**firmato**